

1610

27/02/2014

Identificativo Atto n. 62

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA VALLE SERIANA,
LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DEI COMUNI DI CLUSONE, GORNO, ONETA, PARRE,
PIARIO, PONTE NOSSA E PREMOLO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA "SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE"

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 8/7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTA la proposta di Piano di Indirizzo Forestale, limitatamente al territorio dei comuni di Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossola e Premolo (di seguito "PIF"), redatta dalla Comunità montana di Valle Seriana, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 4 novembre 2013 (prot. M1.2013.0048561), al fine di acquisire il prescritto parere regionale;

VISTA altresì la nota della Comunità montana di Valle Seriana, pervenuta alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale della D.G. Agricoltura in data 12 dicembre 2013 (prot. M1.2013.0055312), con la quale si chiede di sospendere l'istruttoria per il parere regionale, al fine di poter uniformare il piano in esame con gli altri due piani di indirizzo forestale che la comunità montana di Valle Seriana sta redigendo sul proprio territorio, l'ultimo dei quali è pervenuto alla scrivente Struttura con nota M1.2014.0009853 del 3 febbraio 2014;

VALUTATO, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla scrivente Struttura previa verifica della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento coi tecnici della Comunità montana, che il piano stesso (valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Bergamo) è sostanzialmente conforme alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 8/7728/2008, fatto salvo la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate in particolare alla corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

DATO ATTO che la Comunità montana di Valle Seriana non ha chiesto alcuna deroga al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti ai sensi dell'art. 14 (Aree dismesse) della d.g.r. 8/2024/2006;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti di 60 giorni previsto dalla d.g.r. 8/7728/2008;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti della X legislatura;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura/U.O individuate dalla DGR n. 87 del 29 aprile 2013 e dal Decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della comunità montana della Valle Seriana limitatamente al territorio dei comuni di Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossola e Premolo, valido per quindici anni con decorrenza dall'approvazione da parte della Provincia di Bergamo, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni ai Piani stesso, indispensabili per la corrispondenza del regolamento del piano alla normativa vigente:

A) nella "Relazione":

1) Nel paragrafo 2.6.2.8. "Boschi", il secondo, terzo e quarto capoverso, dalle parole: "Il PIF" tuttavia alla fine del paragrafo, sono stralciate, in quanto riportano sentenze che, oltre a non modificare la normativa, sono riferite al vincolo paesaggistico e alla definizione statale di "bosco" e quindi non sono attinenti alla perimetrazione del bosco di cui alla l.r. 31/2008.

2) Si raccomanda di integrare il paragrafo 4.6. "Utilizzazioni forestali e note filiera foresta-legno", con dati delle richieste di taglio e maggiori dati sulle attività dei soggetti della filiera ivi indicati.

3) Il paragrafo 6 "Indirizzi selvicolturali" e i successivi paragrafi 6.1 "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva", 6.2 "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione selvicolturale naturalistica", 6.3 "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione multifunzionale" e 6.4 "Indirizzi selvicolturali per i boschi a destinazione selvicolturale turistico-fruttiva", devono essere modificati, in quanto indicano divieti e prescrizioni che non trovano riscontro con quanto indicato nel "Regolamento di attuazione" e col fatto che la Comunità montana non abbia chiesto alcuna deroga al r.r. 5/2007.

4) Nel paragrafo 7.5 "Rapporti di compensazione, criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni", prevedere per i "boschi non trasformabili" un rapporto di compensazione di 1:3 e di 1:4 per la "Pineta di Clusone".

5) Nel paragrafo 7.6 "Opere di compensazione e localizzazione degli interventi", nel secondo capoverso, la parola «prioritariamente» è sostituita con la parola «esclusivamente».

B) nel "Regolamento di attuazione":

1) All'art. 1 "Validità, Ambito di applicazione e Definizioni", comma 2, le parole: «e per quanto attiene alla trasformazione del bosco, esclusivamente nelle aree riconducibili oggettivamente a bosco ai sensi dell'art. 42 L.R. n. 31/2008, così come definite nella legislazione vigente, e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco di Piano» sono soppresse.

2) All'art. 1 "Validità, Ambito di applicazione e Definizioni", è aggiunto il comma 3 col seguente testo: «In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala" (di cui al successivo art. 3 comma 4), è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale della Comunità montana, da inviare per conoscenza alla provincia di Bergamo.».

3) All'art. 3 "Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)", il comma 2, che recita: «Le previsioni e prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, determinano valenza paesaggistica-forestale e cogenza urbanistico-forestale solo all'interno dei boschi compresi nel territorio di competenza del presente PIF, così come definiti nella legislazione regionale vigente, cioè nelle aree riconducibili a

bosco ai sensi dell'art. 42 L.R. n. 31/2008 comprese nel territorio di competenza dei Comuni di Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossa e Premolo e che quindi abbiano oggettivamente i requisiti determinati dalla normativa vigente, indipendentemente dalla individuazione, delimitazione e restituzione cartografica delle superfici a bosco in seno al PIF.» è soppresso.

4) All'art. 8 "Trasformazione del bosco - Generalità", nel comma 2, la parola: «prioritariamente» è sostituita con «esclusivamente».

5) All'art. 8 "Trasformazione del bosco - Generalità", nel comma 4, il riferimento alla d.g.r. 3002/2006 deve essere sostituito con quello alla d.g.r. 675/2005 e s.m.i., essendo la d.g.r. 3002/2006 solo uno dei vari provvedimenti di modifica ed integrazione alla d.g.r. 675/2005.

6) All'art. 9 "Trasformazione del bosco, suddivisione dei boschi in relazione alla trasformabilità e tipologie di trasformazione del bosco", prevedere, tra le "trasformazioni speciali", anche le seguenti fattispecie, se non diversamente ubicabili: reti di pubblica utilità (quali elettrodotti, acquedotti ecc.); opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua o piccole centraline idroelettriche; piccole trasformazioni a finalità esclusivamente agricola su superficie di massimo 100 mq; - opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico; discariche previste in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale (queste ultime non sono realizzabili nei "boschi non trasformabili"). La medesima integrazione va prevista nel successivo articolo 16 "Trasformazioni speciali non cartografate».

7) All'art. 10 "Tipologie di trasformazioni ovunque ammissibili", le parole: «realizzazione e manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale» sono sostituite con le seguenti: «realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP o dai PAF, manutenzione straordinaria di viabilità agro-silvo-pastorale prevista dai piani VASP o dai PAF e di viabilità poderale o interpoderale.».

8) All'art. 14 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", comma 1, le parole: «castagneti da frutto» sono soppresse in quanto il castagneto da frutto, secondo la l.r. 31/2008, rientra nella definizione di bosco e quindi il passaggio da bosco di castagno a castagneti da frutto non si configura come "trasformazione del bosco", ma come attività selvicolturale a carattere economico da autorizzare ai sensi dell'art. 31 del r.r. 5/2007 e s.m.i.; analoga modifica va apportata al

successivo articolo 18, comma 2.

9) All'art. 14 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale", comma 1, sostituire il riferimento al Piano Regolatore Generale con quello al Piano di Governo del Territorio e ai relativi azzonamenti.

10) All'art. 17 "Rapporto di compensazione e "costo del suolo"", comma 2, prevedere nei "boschi non trasformabili" un "rapporto di compensazione" pari a 1:3 e di 1:4 per la "Pineta di Clusone".

11) All'art. 17 "Rapporto di compensazione e "costo del suolo"", il comma 4, relativo alle modalità di calcolo del "costo del suolo", è soppresso in quanto in contrasto con la d.g.r. 675/2005 e s.m.i.

12) All'art. 18 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", è aggiunto il comma 3 col seguente testo: «L'esonero dagli interventi compensativi per l'esercizio dell'attività primaria è possibile solo nelle aree perimetrate come "trasformazioni areali" nella tavola 11 e comprese contemporaneamente anche nella tavola 13D "Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale"».

13) All'art. 18 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla", è aggiunto il comma 4 col seguente testo: «L'esonero totale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Le trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, nei precedenti trenta anni.

14) All'art. 19 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta", è aggiunto il comma 3 col seguente testo: «L'esonero parziale dagli interventi compensativi per l'esercizio dell'attività primaria è possibile solo nelle aree perimetrate come "trasformazioni areali" nella tavola 11».

15) All'art. 19 "Trasformazioni con obblighi di compensazione ridotta", è aggiunto il comma 4 col seguente testo: «L'esonero parziale delle trasformazioni di tipo areale a finalità agricola dall'obbligo di interventi compensativi è subordinato all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 20 anni e

l'impegno deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari. Le trasformazione non può essere concessa in boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici, o tramite interventi compensativi a seguito di trasformazione del bosco, nei precedenti trenta anni.

16) Dopo l'art. 20, si suggerisce di inserire il seguente art. 20 bis "Esonero dall'autorizzazione paesaggistica": «Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola, realizzati nei "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale a finalità agricola" (tavola 11), che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- sono relativi a boschi di neoformazione (ossia a boschi creatisi spontaneamente su terreni ex agricoli dopo il 1985);
- non sono comprese in boschi con dissesti, con particolare riferimento alla tavola 9 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture";
- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli e comprese nella tavola 13D "Carta delle azioni per il recupero del paesaggio e della cultura rurale";
- non prevedono la realizzazione di opere civili né di impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati totalmente dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 22;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica (l'impegno, per un periodo minimo di 30 anni, deve essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari);

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e della d.g.r. X/773/2013, allegato A, art. 2 e pertanto l'autorizzazione idrogeologica è sostituita dalle procedure di cui alla predetta d.g.r. X/773/2013. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i.»;

17) All'art. 22 "Interventi compensativi", comma 2, ove si elencano gli unici interventi compensativi possibili:

- dopo le parole: «Sistemazione delle situazioni di dissesto a carico del reticolo idrografico e dei versanti da eseguirsi tramite tecniche di ingegneria naturalistica» sono aggiunte le seguenti: «esclusivamente nelle aree indicate nella tavola 9 "Carta dei dissesti e delle infrastrutture" o nella tavola 13B "Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche";
- le parole: «- Recupero tramite interventi di decespugliamento e

contenimento del bosco di aree prative e pascolive non utilizzate e a rischio chiusura. Gli interventi saranno condotti con finalità agronomiche, faunistiche o paesaggistiche» sono soppresse perché l'inopportunità di intervenire con fondi di fatto pubblici su aree che, non essendo utilizzate, sono destinate ad un inevitabile imboschimento; gli interventi a fine faunistici sono già considerati nei punti successivi;

- dopo le parole: «- Realizzazione di nuovi boschi in aree critiche per la rete ecologica» sono aggiunte le parole: «esclusivamente nelle aree perimetrate, nella tavola 13C "Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale" con la sigla "C2 valorizzazione e manutenzione aree boscate limitrofe al fiume Serio e al torrente Riso" o nelle immediate vicinanze»;

- alle parole «Miglioramenti ambientali finalizzati al mantenimento di habitat idonei specie faunistiche tutelate (es: fasianidi e galliformi)» sono aggiunte le parole «esclusivamente nelle aree perimetrate, nella tavola 13C "Carta delle azioni per la conservazione del patrimonio naturale" con la sigla "C1 Interventi di manutenzione o miglioramento nelle aree a destinazione naturalistica" o C2 "miglioramenti forestali a fini faunistici"».

- è aggiunta la seguente fattispecie: «- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque, esclusivamente nelle aree indicate nella tavola 13B "Carta delle azioni per la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche"»

18) All'art. 24 "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione" è rinominato "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione e attività selvicolturali" e il comma 1 è così sostituito: «Per le specie arboree ed arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione si fa riferimento all'allegato C del r.r. 5/2007», fatto salvo la possibilità di rettificare detto elenco tramite rettifica al PIF con provvedimento dirigenziale della Comunità montana; il comma 2 è soppresso in quanto in contrasto con le premesse dell'allegato C del r.r. 5/2007.»

19) L'articolo 25 è soppresso in quanto doppio rispetto al precedente articolo 24.

20) Dopo l'art. 25 è aggiunto il seguente articolo 26 "Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici":

«1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:

- le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
- le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nel

capitolo 9 "Le azioni di piano" della relazione, in osservanza delle indicazioni contenute negli "indirizzi selvicolturali", secondo quanto indicato nelle tavole del PIF, in particolare nella tavola 13A "Carta delle azioni a sostegno delle attività selvicolturali, pastorali e della filiera bosco-legno";

- gli interventi indicati come "interventi compensativi" nel precedente articolo 22;

- di recupero o miglioramento dei castagneti da frutto, esclusivamente nei boschi indicati come "Castagneti" nelle tavole 3 "Carta dei tipi forestali" e contemporaneamente con destinazione selvicolturale "multifunzionale" nella tavola 10;

- gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dai PAF o dal piano della viabilità della Comunità Montana (VASP) o indicate nelle Tavole delle infrastrutture di servizio;

- i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;

- la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque

- di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;

- di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;

- di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;

- di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale

2. Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

3. In deroga a quanto indicato al comma 1, non possono tuttavia essere finanziati:

- gli interventi di utilizzazione forestale;

- gli imboschimenti, salvo gli interventi previsti lungo il fiume Serio e il torrente Riso, come già indicato nel capitolo 22 "Interventi compensativi";
- gli impianti di arboricoltura da legno;
- gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in "boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.

4. In occasione dei bandi di finanziamento pubblico, sono accordati punteggi tecnici di priorità (rispetto ad analoghi interventi in altri boschi) in base alle indicazioni contenute nel piano, compreso quanto indicato nella tavola dei dissesti.

5. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della l.r. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.»

C) nelle cartografie:

- 1) aggiornare tutte le cartografie sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto;
- 2) inserire fra i "boschi non trasformabili":
 - a. i "saliceti di greto" di cui alla tavola 3 "Carta dei tipi forestali";
 - b. i boschi inseriti nelle aree sottoposte al vincolo di "bellezza d'insieme" ai sensi dell'art. 136 del. d.lgs. 42/2004 e riportate nella tavola 6 "Carta dei vincoli", in particolare la "Pineta di Clusone";
 - c. i boschi inseriti nell'Oasi di protezione denominata "Monte Né" in comune di Clusone.
- 3) Verificare la coerenza fra la trasformabilità dei boschi (tavola 11) e la carta dei dissesti (tavola 9).

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l'approvazione del PIF, una copia completa del piano in versione pdf, comprese le relative tavole sia in formato pdf che "shape file" per l'inserimento nel "Geoportale della Lombardia";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per le istanze di trasformazione presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul BURL fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;
3. di suggerire alla Comunità montana Valle Seriana di adottare un unico regolamento per i tre Piani di Indirizzo Forestale dei comuni di Clusone, Gorno, Oneta, Parre, Piario, Ponte Nossà e Premolo, dei comuni di Castione della Presolana, Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo e dei comuni di Villa D'Ogna, Oltresenda Alta, Ardesio, Valgoglio, Gromo, Gandellino, Valbondione, apportando i necessari adattamenti e inviando il testo coordinato alla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale per un parere finale;
4. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;
5. di demandare alla Provincia di Bergamo, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale (che dovrà avvenire il prima possibile), il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
6. di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana di Valle Seriana, alla Provincia di Bergamo (settore Agricoltura, settore Territorio e settore Tutela Ambientale), a Ersaf e alla Direzione Generale "Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile" – Unità Organizzativa "Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio".
7. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno

